



TRIBUNALE DI UDINE

- Prima Sezione -

RG n. 4550/13

DECRETO

Il Giudice,

- vista l'assegnazione del procedimento cautelare in corso di causa;
- letto il ricorso;

OSSERVATO CHE

ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs n. 150/11, le controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286/98, così come quelle di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 215/03, di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 216/03, di cui all'art. 3 L. n. 67/06 e di cui all'art. 55 quinquies D. Lgs. n. 198/06, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 28 stesso.

Nella relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, viene esplicitato che la riconduzione dei procedimenti in materia di discriminazione alla disciplina del rito sommario di cognizione implica un accertamento a cognizione piena del diritto che si assume lesa da un comportamento discriminatorio, suscettibile di concludersi con un provvedimento idoneo alla formazione del giudicato.

Con la precisazione che, qualora la parte lamenti che il proprio diritto è suscettibile di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more della definizione del giudizio di merito, nonostante la forma semplificata ed accelerata del rito sommario di cognizione, è sempre possibile agire via cautelare ai sensi dell'articolo 700 c.p.c..

Nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta proprio che la sua esclusione dal concorso che si terrà in data 17 settembre 2013, stante l'imminenza dello stesso, è tale da causare un pregiudizio grave ed irreparabile eliminando qualsiasi chance di ammissione alla scuola di specializzazione.

La ricorrente è incontestabilmente in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso, ad eccezione di quello consistente nel possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'unione europea.

Dalla difesa delle parti resistenti emerge che l'esclusione della ricorrente dal concorso trova la propria giustificazione nella disciplina di cui all'articolo 2 del d.p.r. numero 487 del 1994 e di cui all'articolo 38 del decreto legislativo numero 165 del 2001.

Con l'articolo 7 della legge numero 97 del 6 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 194 del 20 agosto 2013, rubricato "modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni", l'articolo 38 del decreto legislativo numero 165 del 2001 è stato variato con l'aggiunta del comma 3 bis, il quale recita "le disposizioni di cui ai commi uno, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".

La ricorrente è, pacificamente, titolare di un permesso cd. per lungo soggiornanti.

Comunque la domanda della ricorrente ha ad oggetto esclusivamente la possibilità di partecipare al concorso per l'ammissione ad una scuola di specializzazione in medicina generale e non l'assunzione alle dipendenze della p.a..

Peraltro, con nota del 3 aprile 2013 protocollo numero 7935 il Ministero dell'Istruzione aveva già preso posizione sul punto, chiarendo che ai sensi della legge n. 271 del 2004 devono essere ammessi al concorso, a parità di condizioni con gli italiani, i medici extracomunitari titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

L'articolo 9 comma 12 lettera B del decreto legislativo n. 3 del 2007, in attuazione della direttiva CE numero 109 del 2003, consente ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo di svolgere sul territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;

Detta direttiva ha previsto che i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi, nemmeno in via occasionale, la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, unica ipotesi che giustifica un trattamento diverso dei lavoratori di origine extracomunitaria.

Le suddette speciali discipline confermano la discriminazione subita dalla ricorrente nell'esclusione della partecipazione al concorso il quale è funzionale non all'assunzione di un impiego pubblico che implichi l'esercizio di pubblici poteri, ma alla partecipazione ad un corso di specializzazione.

È vero che il DPR n. 487/94 prevede tra i requisiti generali che devono essere posseduti da coloro che intendono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni sia presente quello della cittadinanza italiana, aggiungendo che tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al d.p.c.m. n. 174 del 1994, concernente il "regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche", in forza del quale i posti delle pubbliche amministrazioni per il cui accesso non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana sono, tra gli altri, i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni ed i posti con funzione di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato anche ad ordinamento autonomo degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni.

È anche vero che l'art. 38 del decreto legislativo numero 165 del 2001 stabilisce che "cittadini degli Stati membri dell'unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale".

Tuttavia parimenti è vero che l'ammissione al corso di specializzazione - come riconosciuto dalla difesa della regione Friuli Venezia Giulia nella propria

memoria di costituzione - "non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale né con il servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori".

Peraltro l'art. 39 del D. Lgs n. 286/98 dispone che E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle

scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

D'altro canto non è assolutamente possibile stabilire una correlazione univoca tra l'accesso alle scuole di specializzazione e l'attività di lavoro dipendente in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, poiché è ben possibile che il medico, una volta concluso il corso triennale di specializzazione, scelga di svolgere l'attività specialistica come libero professionista o addirittura di non svolgere quell'attività.

Pertanto ad una prima sommaria valutazione sussiste certamente il fumus di probabile fondatezza della domanda attorea poiché l'esclusione della ricorrente dal concorso per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2013-2016 indetto dalla regione Friuli Venezia Giulia con delibera della giunta regionale numero 239 del 20 febbraio 2013 ha carattere discriminatorio impedisce l'accesso alla formazione sulla base di ragioni indipendenti dall'appartenenza dalla nazionalità, in contrasto con il disposto dell'art. 43 L. n. 296/98 secondo il quale compie un atto di discriminazione chiunque "imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione all'alloggio, all'istruzione, alla formazione, ai servizi sociali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia in ragione della

sua condizione di straniero o di appartenete ad una determinata razza, etnia, religione o nazionalità".

Per quanto concerne il periculum in mora è evidente che la mancata partecipazione all'imminente concorso, nelle more della decisione sul merito, comporta ipso iure per la ricorrente un danno alla propria professionalità non risarcibile per equivalente, venendole preclusa la possibilità di essere selezionata per la partecipazione ai corsi di durata triennale.

p.q.m.

ordina alle parti resistenti di cessare il comportamento discriminatorio, consentendo alla ricorrente ed agli stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria, ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 39 D. Lgs n. 286/98, di partecipare al concorso per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2013-2016 indetto dalla regione Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta Regionale n. 239 del 20 febbraio 2013; fissa per la conferma modifica o revoca del presente decreto l'udienza ^{auspicata a s.s.} del 13.09.13 ad ore 10.00 concedendo termine alla parte ricorrente fino al 06.09.13 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Udine, 28.08.13

IL GIUDICE
Dr.ssa Maria Chiarelli

Depositato in Cancelleria
il 30/08/2013

oggi
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANGELA D'ANNILLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Udine, il 10 3 SET. 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giulio Maurovic



Applicate sull'originale
marche per

e *Ch. 48*

03 SET. 2013



5